

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 2 LUGLIO 2003

N. 73

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 794

Comitato Regionale ex art. 12 DPR 272/00 Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta -Istituti Contrattuali di particolare rilievo previsti dal DPR 272/00. Approvazione Intese contrattuali con i rappresentanti di categoria di interessi collettivi: Modifica.

Pag. 7676

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 795

Proroga chiusura Piano regionale straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale

degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale.
Pag. 7677

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 797

LL.RR. 4.7.74 n. 22 e 28.11.83 n. 20 - art. 6 IPAB Ospedale della Misericordia "Miraglia" con sede in Ischitella. Estinzione Ente. Parere.

Pag. 7678

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 798

LL.RR. 4.7.74 n. 22 e 28.11.83 n. 20 - art. 6 IPAB Asilo Infantile "G. Greco" con sede in San Vito dei Normanni. Estinzione Ente. Parere.

Pag. 7679

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 794

**Comitato Regionale ex art. 12 DPR 272/00
Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta -Istituti Contrattuali di particolare rilievo previsti dal DPR 272/00. Approvazione Intese contrattuali con i rappresentanti di categoria di interessi collettivi: Modifica.**

L'Assessore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Con deliberazione nn. 4 e 5 del 28 gennaio 2003 rispettivamente ad oggetto: "Comitato Regionale ex art. 12 DPR 272/00. Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta - Istituti Contrattuali di particolare rilievo previsti dal DPR 272/00. Approvazione intese contrattuali con i rappresentanti di categoria di interessi collettivi e "Comitato Regionale ex art. 12 DPR 270/00. Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale -Istituti Contrattuali di particolare rilievo previsti dal DPR 270/00. Approvazione intese contrattuali con i rappresentanti di categoria di interessi collettivi, la G.R. ha approvato i contenuti dei preaccordi sottoscritti in data 29/10/2002 tra questa Regione e le OO.SS. di categoria di cui al DPR 613/96 Pediatria di libera scelta e DPR 484/96 Medicina Generale;

Nell'allegato "A" al punto 19) della delibera di G.R. n. 5/2003 (Medicina Generale) è stato riconosciuto un gettone di presenza pari ad Euro 155 ai componenti di parte medica facenti parte dei Comitati Regionali Permanenti ex art. 12 della Medicina Generale e della Medicina Pediatrica di libera scelta. Inoltre è stato stabilito di estendere tale riconoscimento ai componenti di parte medica dei Comitati Aziendali ex art. 11 DD.PP.RR. 270 e

272/2000 (Medicina Generale e Medicina Pediatrica di libera scelta);

Al contrario nel medesimo testo riportato al punto 8) dell'allegato "9A" della delibera di G.R. n. 4/2003 (Medicina Pediatrica di libera scelta), per mero errore materiale non è stata riportata la frase conclusiva: "nelle more della sottoscrizione dei nuovi accordi regionali, nei confronti dei componenti di parte medica convenzionati per la medicina pediatrica di libera scelta, presenti nei Comitati Aziendali ex art. 11, resta valida la disciplina dei rimborsi spese di cui al 1° capoverso punto 8) dell'allegato A).

Per il generale principio di par conditio è utile provvedere in merito.

COPERTURA FINANZIARIA:

Il Presente schema di provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale. Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Responsabile d'Ufficio
Dr. Giuseppe Cillo

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. 04/02/1997, n. 7.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di aggiungere al punto 8 dell'Allegato "A" della delibera di G.R. n. 4 del 28.01.2003 (Medicina pediatrica di libera scelta) la seguente frase: "nelle more della sottoscrizione dei nuovi accordi regionali nei confronti dei componenti di parte medica convenzionati per la medicina pediatrica di libera scelta, presenti nei Comitati Aziendali ex art. 11, resta valida la disciplina dei rimborsi spese di cui a 1 capoverso punto 8) dell'allegato A);
- Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. interessate a cura del Settore Sanità;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 795

Proroga chiusura Piano regionale straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con l'Ordinanza 11 maggio 2001, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), il Ministero della Salute ha emanato disposizioni per la lotta alla Blue Tongue;

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1411 del 30/09/2002 è stato adottato il Piano regionale straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale;

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 246 dell'11/03/2003 è stato approvato il Proseguimento dei piani di sorveglianza sierologica e di vaccinazione per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2003 e successivi;

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 608/BT/1419 del 2 maggio 2003, avente per oggetto "Febbre catarrale degli ovini - Proroga chiusura della II campagna di vaccinazione (2003)" ed in particolare con i capoversi 4-5-6-7, ha precisato che: " ... *diversi Servizi Veterinari regionali hanno chiesto una proroga alla scadenza del 30 aprile 2003 per poter far fronte al ritardo accumulato. La proroga comporta il rischio che la vaccinazione venga effettuata in un contesto di circolazione di virus selvaggio, infatti, in alcuni territori è già stata evidenziata la ripresa del ciclo biologico dei culicoidi e la sieroconversione in animali sentinella.*

Ciò premesso, tuttavia, nonostante i possibili effetti indesiderati che si possono verificare vaccinando animali potenzialmente infetti, la scrivente Direzione Generale, sentito il parere del CESME, ritiene comunque opportuno accogliere le istanze dei Servizi Veterinari Regionali al fine di rendere possibile il completamento al fine di rendere possibile il completamento della vaccinazione delle popolazioni recettive.

Le Regioni interessate, pertanto, valutato il costo/beneficio, possono prorogare con provvedimento regionale la campagna in atto sul proprio territorio fino al 15 giugno 2003.

Tale provvedimento dovrà essere trasmesso allo scrivente Ministero entro il 15 maggio p.v."

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno usufruire della proroga concessa dal Ministero della Salute, fermo restando quanto stabilito con la deliberazione n. 246/2003.

“COPERTURA FINANZIARIA”

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti creditorî potrebbero riversarsi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti non transitano nel bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio IV

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera a) della L.R. n. 7/97;
- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare la relazione esposta in parte narrativa a farne parte integrale e sostanziale.
- Di stabilire che il piano di vaccinazione può essere prorogato fino al 15 giugno 2003, con le modalità contenute nella DGR n. 1411 del 30/09/2002 e nella DGR n. 246 dell'11/03/2003.
- Di dare mandato al Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed alle AAUUSLL.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 797

LL.RR. 4.7.74 n. 22 e 28.11.83 n. 20 - art. 6 IPAB Ospedale della Misericordia “Miraglia” con sede in Ischitella. Estinzione Ente. Parere.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B - Assistenza alla Persona, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Con nota assessorile n. 42/SS/8432 del 20/9/1984 il Sindaco del Comune di Ischitella, in qualità di amministratore provvisorio dell'IPAB Ospedale della Misericordia “Miraglia” con sede in Ischitella ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - della L.R. 15/1/78 n. 17, fu invitato a promuovere la verifica dell'applicabilità della procedura di estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28.11.1983 n. 20.

Il Sindaco del Comune di Ischitella con delibera consiliare n. 231 del 4.8.1986, pervenuta in data 23.10.1986, ha proposto l'estinzione dell'Istituzione perché la stessa non svolgeva alcuna attività riconducibile al proprio scopo.

L'Istituzione, eretta in Ente Morale con R.D. 18.09.1905, con lo scopo di accogliere e assistere ammalati ed indigenti, è soggetta alla disciplina della legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei termini di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, le cui funzioni sono state trasferite alla Regione con D.P.R. 15.1.72 n. 9 che le ha disciplinate con leggi regionali 4.7.74 n. 22 e 28.11.1983 n. 20.

L'art. 6 della richiamata l.r. n. 20/83 dispone l'estinzione delle II.PP.A.B. per le quali sussistono le condizioni previste dall'art. 70 - 1° comma della Legge n. 6972/1980 - o che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, ovvero non svol-

gono più attività riconducibili alle finalità della medesima legge.

Inoltre, con circolare n. 1184 approvata mediante deliberazione di Giunta Regionale n. 2246184, esecutiva, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 30.5.1984, sono state indicate, fra l'altro, le modalità procedurali per l'estinzione di detti Enti.

La situazione dell'Ente è documentata nella relazione conclusiva del procedimento amministrativo inviata dal Responsabile del Gruppo di Lavoro dei Servizi Sociali di Foggia, pervenuta in data 14.1.2003, dalla quale si deduce che il Comune di Ischitella ha assunto la gestione dei beni immobili del cessato ECA.

Lo stesso Comune di Ischitella, con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell'8.7.2002, ha dichiarato che non vi è personale in servizio.

Il responsabile del procedimento amministrativo, inoltre, conclude la fase istruttoria con la proposta di accoglimento dell'istanza di estinzione dell'Ente perché lo stesso non persegue i fini istituzionali.

Si propone, pertanto, di esprimere a norma del combinato disposto degli artt. "6" della L.r. n. 20/83 e "3" - punto 5 - della L.r. n. 22/74, parere favorevole alla proposta di estinzione dell'IPAB, attribuendone i residui beni patrimoniali in proprietà con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Ischitella che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 7 della richiamata l.r. n. 20/83.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo, o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. i) - della L.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di esprimere in conformità all'art 6 della l.r. 28.11.1983, n. 20, per le motivazioni indicate in narrativa, parere favorevole all'estinzione dell'IPAB Ospedale della Misericordia "Miraglia" con sede in Ischitella proposta dal Sindaco del Comune di Ischitella, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 231 del 4.8.1986, integrata con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 dell'8.7.2002, esecutiva, con l'attribuzione dei residui beni patrimoniali in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Ischitella che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva, nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 20/83;
- di disporre, ai sensi dell'art. 6 lett. i) della L.R. 12.4.94, n. 13 la pubblicazione del conseguente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 798

LL.RR. 4.7.74 n. 22 e 28.11.83 n. 20 - art. 6 IPAB Asilo Infantile "G. Greco" con sede in San Vito dei Normanni. Estinzione Ente. Parere.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B - Assi-

stenza alla Persona, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Con nota assessorile n. 42/SS/8393 del 19/9/1984 il Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni, in qualità di amministratore provvisorio dell'IPAB Asilo Infantile "G. Greco" con sede in San Vito dei Normanni ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - della L.R. 15/1/78 n. 17, fu invitato a promuovere la verifica dell'applicabilità della procedura di estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28.11.1983 n. 20.

A seguito della persistente inerzia del Comune di San Vito dei Normanni, l'Assessorato, con nota n. 42/SS/6328 del 24/5/1986, chiese alla Sezione Provinciale di Controllo Sugli Atti degli Enti Locali di Brindisi l'applicazione dei poteri sostitutivi.

La Sezione Provinciale di Controllo di Brindisi con provvedimento n. 212 del 2.2.1994 ha nominato il Commissario ad Acta.

Il predetto Commissario, in esecuzione della propria deliberazione n. 42/C del 19.4.1994, esecutiva, confermando la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Vito dei Normanni n. 56 del 9.11.1993, esecutiva per presa d'atto della Sezione Provinciale di Controllo Sugli Atti degli Enti Locali di Brindisi in data 23.3.1994 - Prot. n. 3992, ha proposto l'estinzione dell'Istituzione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28/11/1983, n. 20.

L'Istituzione è soggetta alla disciplina della legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei termini di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, le cui funzioni sono state trasferite alla Regione con D.P.R. 15.1.72 n. 9 che le ha disciplinate con leggi regionali 4.7.74 n. 22 e 28.11.1983 n. 20.

L'art. 6 della richiamata L.r. n. 20/83 dispone l'estinzione delle II.PP.A.B. per le quali sussistono le condizioni previste dall'art. 70 - 1° comma della Legge n. 6972/1980 - o che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, ovvero non svolgono più attività riconducibili alle finalità della medesima legge.

Inoltre, con circolare n. 1184 approvata mediante deliberazione di Giunta Regionale n. 2246/84, esecutiva, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 30.5.1984, sono state indicate, fra l'altro, le modalità procedurali per l'estinzione di detti Enti.

La situazione dell'Ente è documentata nella relazione conclusiva del procedimento amministrativo inviata dal Responsabile del Gruppo di Lavoro dei Servizi Sociali di Brindisi, pervenuta in data 15.1.2003, dalla quale si deduce che il Comune di San Vito dei Normanni ha assunto la gestione dei beni immobili del cessato ECA e delle ILPP.A.B. dallo stesso amministrato ed ha inquadrato nei ~ ruoli il personale dipendente.

Il responsabile del procedimento amministrativo, inoltre, conclude la fase istruttoria con la proposta di accoglimento dell'istanza di estinzione dell'Ente perché lo stesso non persegue i fini istituzionali.

Si propone, pertanto, di esprimere a norma del combinato disposto degli artt. "6" della l.r. n. 20/83 e "3" - punto 5 - della L.r. n. 22/74, parere favorevole alla proposta di estinzione dell'IPAB, attribuendone i residui beni patrimoniali in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di San Vito dei Normanni che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 7 della richiamata l.r. n. 20/83.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. i) - della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di esprimere in conformità all'art. 6 della l.r. 28.11.1983, n. 20, per le motivazioni indicate in narrativa, parere favorevole all'estinzione dell'IPAB Asilo Infantile "G. Greco" con sede in San Vito dei Normanni proposta dal Commissario Ad Acta in esecuzione della deliberazione n. 42/C del 19.4.1994, esecutiva, con l'attribuzione dei residui beni patrimoniali in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di

San Vito dei Normanni che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva, nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art 7 della l.r. n. 20/83;

- di disporre, ai sensi dell'art. 6 lett. i) della L.R. 12.4.94, n. 13 la pubblicazione del conseguente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

